



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6801 del 2009, proposto da:
Umberto Fiore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Romano, Eduardo Romano ed Alessandro Romano, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48;

contro

Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 276;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento

del verbale di accertamento del Servizio Agricoltura della Provincia di Caserta prot. n. 356 del 6/2/2008 (prot. gen. 860 del 25/3/2008), con cui è stata proposta l'archiviazione della domanda del ricorrente tesa al riconoscimento delle agevolazioni previste dalle legge 15 ottobre 1981, n. 590; di tutti gli ulteriori atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti o conoscibili

dal ricorrente, ivi compreso l'ulteriore provvedimento espresso, di data e numero ignoti, di archiviazione del procedimento e, ove occorra, la relazione dell'Ispettorato Provinciale Agrario della Regione Campania prot. n. 16593 del 14/12/1985.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, nella qualità di coltivatore diretto titolare dell'azienda agricola sita nel Comune di **Sparanise**, specializzata nella coltivazione di ortive sotto serra, espone di avere subito considerevoli danni alle colture, a causa delle gelate del gennaio del 1985.

Ottenuto il riconoscimento dei danni subiti dalla Provincia di Caserta (che, con atto prot. n. 1025/A dell'1/2/1986, attestava che gli stessi non erano inferiori al 35% della produzione lorda vendibile), richiedeva le provvidenze economiche previste dalla legislazione nazionale (leggi n. 590/1981 e n. 198/1985, D.M. 12/8/1985) e regionale (L.R. n. 55/1981), sotto forma di proroga di scadenze di pagamenti, nonché di concessioni di prestiti ed estinzione di passività, per agevolazioni complessive di Lire 420 milioni.

Con determinazione dell'Assessore all'Agricoltura n. 16188/394 del 21/11/1996, la Provincia negava le provvidenze richieste.

Quest'ultimo provvedimento veniva annullato con sentenza di questa Sezione del 22 novembre 2001 n. 5005, per il ravvisato difetto di istruttoria e di motivazione.

In seguito, con sentenza della Sezione del 24 novembre 2009 n. 7973 è stata respinta, per intervenuta prescrizione, la domanda del ricorrente di condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo diniego degli aiuti economici (la sentenza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia del 7 luglio 2014 n. 3450).

Con il presente ricorso è impugnato il verbale in epigrafe, recante la proposta di archiviare la richiesta di agevolazioni, valutandosi i danni alla produzione lorda globale nella percentuale del 17%, in misura inferiore al limite del 35% per fruire degli aiuti.

Sono altresì impugnati gli ulteriori atti e provvedimenti presupposti e connessi.

Con l'unico motivo il ricorrente rileva che l'archiviazione dell'istanza si pone in contrasto con l'attestazione rilasciata dalla Provincia nel 1986 (nella quale, come detto, veniva riconosciuta la sussistenza di danni pari al 35%), contrastando altresì l'accertamento quanto alla consistenza superficiale e all'individuazione delle colture in atto, contraddittorio rispetto alla precedente verifica del 1996.

La Provincia si è costituita in giudizio in data 21/1/2010 per resistere al ricorso, richiamando la pronuncia n. 7973/2009 e reiterando l'eccezione di prescrizione, depositando documentazione il 14/10/2015 e memoria difensiva il 29/10/2015 (nella quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, essendo stata ceduta l'azienda nel 2003, confutando nel merito le argomentazioni contenute in ricorso).

Il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 12/11/2015.

All'udienza del 3 dicembre 2015 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

La Provincia ha esibito l'atto per Notar Antonio Decimo del 4/9/2003 (registrato a Santa Maria Capua Vetere il 10/9/2003 al n. 289 52/V), con il quale l'azienda agricola di cui il ricorrente era titolare esclusivo veniva ceduta alla "Azienda agricola Le Margherite di Fiore Francesca e Matteo società semplice", senza alcuna riserva in ordine ai crediti relativi all'azienda.

Ai sensi dell'art. 2559 c.c., la cessione comporta il trasferimento di questi ultimi, con conseguente passaggio al cessionario della legittimazione ad agire in giudizio.

La giurisprudenza ha posto l'accento sulla generale devoluzione al cessionario di ogni credito relativo all'azienda (cfr. Cass. civ. - Sez. III, 31 luglio 2012 n. 13692: "la cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 cod. civ., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta (Cass. 27 marzo 1996, n. 2714; Cass. 5 maggio 1995, n. 4873, che qualifica il fenomeno come una cessione ex lege; Cass. 9 settembre 1978, n. 4094; Cass. 13 luglio 1973, n. 2031; Cass. 22 gennaio 1972, n. 171); presupposto della cessione del credito, in tal caso, è la sua inerenza alla gestione dell'azienda, mentre ricorrendo tale presupposto un ostacolo estrinseco al trasferimento può derivare esclusivamente dalla volontà contraria delle parti del contratto di cessione d'azienda").

Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale (cfr. la sentenza della Sez. VIII del 22 marzo 2011 n. 1614: "Sul punto, giova rammentare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 marzo 2003 n. 1129) secondo la quale l'effetto naturale della cessione automatica dei crediti relativi all'azienda ceduta, sancito dall'art.2559 cod. civ., deve ritenersi circoscritto, tenuto conto del chiaro tenore letterale della disposizione (che ha ad oggetto "la cessione dei crediti relativi

all'azienda ceduta") e della sua esegesi affermatasi in giurisprudenza, ai soli crediti strettamente inerenti alla gestione dell'impresa ...").

Nella specie, il ricorrente ha agito in giudizio reclamando le provvidenze che assume dovute quale titolare dell'azienda agricola e relative a danni inerenti alla gestione dell'azienda medesima e non di natura personale, cosicché (per effetto della cessione intervenuta, senza riserve) va esclusa la permanenza in capo ad esso della titolarità del credito e della corrispondente legittimazione processuale.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Provincia di Caserta degli onorari e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)